



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**NORME ATTUATIVE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN  
FILOLOGIA E STORIA DEI TESTI**

**Approvate il 31 marzo 2004**

**dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche**



## INDICE

1. Norme attuative della Scuola di Dottorato in Filologia e storia dei testi
2. Obiettivi specifici
3. Indirizzi specialistici
4. Lingua
5. Il Collegio dei Docenti
6. Il Coordinatore
7. Direttori di tesi
8. Nucleo di auto - valutazione
9. Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative
10. Manifesto degli Studi
11. Requisiti di ammissione
12. Modalità di selezione
13. Ammissione agli anni successivi al primo
14. Diritti e doveri dei dottorandi
15. Conseguimento del titolo
16. Carta dei servizi
17. Modifica delle Norme Attuative
18. Norma di rinvio



### **Art. 1 – Norme attuative della Scuola di Dottorato in Filologia e storia dei testi**

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. 997 del 16 dicembre 2003, cui si fa integrale rinvio, e di seguito per brevità denominato "Regolamento Scuole di Dottorato", ed ai fini della istituzione presso il Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, di seguito per brevità denominato SFS, della Scuola di Dottorato in Filologia e Storia dei testi, di seguito per brevità denominata FST, il Consiglio di Dipartimento di Scienze filologiche e storiche ne adotta le Norme Attuative al fine di regolare l'attività della scuola di dottorato, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.

### **Art. 2 - Obiettivi specifici**

Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Scuola di Dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento Scuole di Dottorato, la Scuola di Dottorato in Filologia e Storia dei testi si pone come obiettivi specifici, definiti di intesa con la facoltà di lettere e filosofia, la formazione di figure professionali di alto livello in grado di esercitare, presso università, enti pubblici e soggetti privati, qualificata attività di ricerca nei settori della filologia e della storia della letteratura nei campi delle discipline classiche e della letteratura italiana.

### **Art. 3 – Indirizzi specialistici**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Scuole di Dottorato, la FST si articola in due indirizzi specialistici, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di ricerca, secondo le prescrizioni previste ogni anno accademico dal Manifesto degli Studi:

- a. La lingua letteraria greca e latina;
- b. Tradizione dei testi e storia della letteratura italiana.



#### **Art. 4 - Lingua**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett b), del Regolamento Scuole di Dottorato, è stabilito che l'italiano e il francese sono lingue ufficiali della FST. In particolare sono in italiano il sito web, mentre gli esami, le tesi di Dottorato e la loro discussione potranno essere indifferentemente nell'una o nell'altra delle due lingue ufficiali, di intesa con la commissione giudicatrice.
2. Tutti gli studenti di Dottorato durante il ciclo di studi sono tenuti ad apprendere le due lingue ad un livello tale da consentire di seguire con profitto i corsi. La FST, l'Ateneo e le università consorziate, nel rispetto e nei limiti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 6 e 7 del Regolamento Scuole di Dottorato, attiveranno i mezzi ritenuti opportuni per favorire questo apprendimento nonché le relative forme di verifica dell'apprendimento acquisito.
3. Tutta la normativa in materia di Dottorati è sia in francese sia in italiano. La traduzione dovrà essere certificata in modo da garantire la perfetta corrispondenza dei testi nelle due lingue. In caso di difformità interpretativa delle norme, fa fede la versione italiana.

#### **Art. 5 - Il Collegio dei Docenti**

1. Partecipano con diritto di voto al Collegio Docenti della FST:
  - a. I professori di ruolo e fuori ruolo che afferiscono al Dipartimento;
  - b. I ricercatori confermati e non confermati che afferiscono al Dipartimento;
  - c. Rappresentanti di soggetti pubblici e privati partecipanti alla FST;
  - d. Esperti anche stranieri

I membri del Collegio Docenti previsti ai punti c) e d) non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio Docenti stesso, arrotondato per difetto.

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.

La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta, con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del coordinatore.



3. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del piano finanziario preventivo da inoltrare al Dipartimento SFS e quindi per l'analisi delle attività a consuntivo. L'assenza di un membro del Collegio a più di tre sedute consecutive non giustificate ne comporta la decadenza dal Collegio dei Docenti, mentre saranno conservate le funzioni di "direttore di tesi" qualora già assegnate.
4. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
5. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo partecipante al collegio. Il verbale va pubblicato nell'Albo del Dipartimento SFS o comunque sul sito web del Dipartimento SFS.
6. Il Collegio docenti svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento Scuola di Dottorato, cui si fa integrale rinvio. Per ognuno dei due indirizzi viene nominato, dal Collegio fra i suoi membri, un responsabile di indirizzo. Questi cura, su delega del Collegio, lo svolgimento dei seminari e delle altre attività che riguarderanno l'indirizzo stesso, nonché riferisce in merito alle ricerche dei dottorandi del rispettivo indirizzo.

#### **Art. 6- Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti all'art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca, cui si fa rinvio.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del mandato.

#### **Art. 7 – Direttori di tesi**

1. Dall'inizio di ciascun anno accademico, ogni dottorando è affiancato nel suo percorso di studio:
  - per l'indirizzo a) da due direttori di tesi, uno italiano e uno francese; e, nel caso di un accordo con altre Università straniere, da un direttore italiano e uno di altra lingua, secondo le disposizioni previste dai relativi accordi quadro in materia;
  - per l'indirizzo b) da un direttore di tesi, e, nel caso di un accordo con altre Università straniere, da un direttore italiano e uno di altra lingua, secondo le disposizioni previste dai relativi accordi quadro in materia.



Entrambi sono nominati dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri o tra i professori dell'università con cui si stabiliscano rapporti di cotutela.

2. Il direttore di tesi, che svolge anche le funzioni di tutore, è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca della FST e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.

Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme anche comportamentali e ritenute fondamentali per il valore della SFT e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.

Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un direttore di tesi che non ottemperi a tali obblighi.

3. È prevista la possibilità di nominare, tra i membri del Collegio o anche al di fuori di esso, in funzione di una sua specifica competenza nell'argomento della ricerca, un ulteriore direttore di tesi, con il compito di collaborare con il direttore allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.

### **Art. 8 - Nucleo di auto – valutazione**

Il collegio dei docenti indicherà anche un nucleo di valutazione composto di quattro studiosi di fama internazionale estranei ad esso, con il compito di monitorare l'organizzazione della scuola, il livello della didattica, le relazioni con altre istituzioni italiane e straniere, e in generale la rispondenza della scuola agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione degli allievi. Esso durerà in carica ogni volta per tre anni.

### **Art. 9 - Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative**

1. La Scuola di Dottorato in Filologia e Storia dei testi offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi della Scuola medesima unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.



2. La FST organizza inoltre, congiuntamente con gli Enti partner della Scuola e per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto in un numero indicativo di 12 per anno accademico, compatibilmente con l'affinità culturale del proprio percorso formativo.

### **Art. 10– Manifesto e corso degli Studi**

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio docenti della Scuola approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito della Scuola o del dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche.
2. Il Manifesto degli Studi e' presentato di norma contestualmente al manifesto degli Studi delle Lauree in Lettere.
3. Il Manifesto degli Studi, oltre a prevedere la equa distribuzione rispetto alle aree di interesse del Collegio dei Docenti, deve contenere:
  - i requisiti di ammissione ai corsi
  - disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi,
  - svolgimento delle verifiche di profitto
  - modalità di riconoscimento dei crediti
4. Il dottorando è tenuto a presentare entro un mese dalla sua iscrizione al corso un piano di studio, soggetto all'approvazione da parte del collegio, che in relazione ad esso gli attribuirà il direttore o i direttori di tesi previsti.

Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del collegio.

### **Art. 11- Requisiti di ammissione**

I requisiti di ammissione alla FST sono quelli previsti nell'art. 18 del Regolamento Scuole di Dottorato emanato con D.R. 997 del 16.12.2003 e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.



### **Art. 12 – Modalità di selezione**

L'accesso alla Scuola avviene tramite una procedura selettiva di concorso, che consisterà in una prova scritta e in un successivo colloquio. In questo ultimo si procederà alla discussione dello scritto, all'accertamento del possesso da parte del candidato degli strumenti fondamentali di ricerca nell'indirizzo prescelto, anche in relazione al progetto di ricerca presentato dal candidato se previsto dal bando, ed alla verifica della conoscenza delle lingue straniere indicate dal candidato nella domanda.

Le prove scritte per l'indirizzo a. consisterà di una traduzione e commento di un testo di un autore latino o greco, mentre per l'indirizzo b. in un elaborato scritto su questioni filologiche o storico-letterarie nell'ambito dell'italianistica.

I criteri di valutazione delle prove e le modalità di selezione sono previste annualmente dal bando, salvo quanto previsto dagli art. 18 e 19 del Regolamento Scuole di dottorato”.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento Scuole di Dottorato.

### **Art. 13 – Ammissione agli anni successivi al primo**

Il passaggio o meno dal primo al secondo anno verrà stabilito dal collegio sulla base dei risultati conseguiti dagli allievi nei corsi, e nei seminari di ricerca che saranno loro proposti. Gli allievi dovranno sostenere un colloquio alla fine del primo anno accademico sulle discipline insegnate, e presentare, per almeno due volte nel corso dell'anno accademico, relazioni scritte nelle quali illustrano gli sviluppi della ricerca che sarà stata approvata dal collegio dei docenti nella prima riunione dopo l'ammissione degli allievi. Questi testi saranno presentati per iscritto prima della discussione seminariale e discussi nel corso di essa.

Il passaggio o meno dal secondo al terzo anno sarà stabilito dal collegio sulla base dei risultati ottenuti dagli allievi nel colloquio che concluderà i seminari di formazione, e segnatamente sulla base degli avanzamenti delle loro ricerche esposti nei seminari tenuti nel corso dell'anno accademico, con le modalità indicate nel precedente paragrafo.





### **Art. 14– Diritti e doveri dei dottorandi**

I dottorandi hanno diritto di essere seguiti nelle loro ricerche dal Collegio e dai direttori di ricerca da questi nominati. Hanno l'obbligo di seguire i corsi per loro programmati e di impegnarsi con profitto nelle attività di ricerca loro assegnate.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento Scuole di Dottorato.

### **Art. 15- Conseguimento del titolo**

Sulla base delle relazioni dei direttori di ricerca, il collegio delibera sull'ammissibilità degli allievi all'esame finale, e designa la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo osservando a riguardo quanto previsto dal titolo V del Regolamento Scuole di Dottorato.

### **Art. 16 - Carta dei servizi**

Il consiglio di Dipartimento attribuisce per ogni anno ad ogni dottorando una somma, della quale il collegio, o per sua delega il Coordinatore, dispone per la mobilità dei dottorandi e per finanziare altre attività della scuola.

Su autorizzazione del collegio, o del coordinatore per delega specifica, i dottorandi possono essere autorizzati a svolgere attività didattica, purché compatibile con la frequenza ai seminari e alle altre attività della scuola.

### **Art. 17 - Modifica delle Norme Attuative**

Ogni modifica alle presenti norme deve essere deliberata a maggioranza di due terzi del Collegio dei docenti e ratificata dai dipartimenti delle università consorziate, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del Regolamento Scuole di Dottorato nel caso in cui siano stati istituiti dei consorzi con altre sedi universitarie.



Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento Scuole di Dottorato, ogni modifica alle presenti Norme attuative deve essere approvata dal Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

#### **Art. 18 –Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme Attuative vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento Scuole di Dottorato d'Ateneo.